

RISPOSTA A QUESITO SU INELEGGIBILITA'/INCOMPATIBILITA'

CANDIDATURA ALLA CARICA DI EUROPARLAMENTARE E DI SINDACO DI COMUNE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI

AGGIORNAMENTO A SEGUITO APPROVAZIONE L. 7 aprile 2014, n.56

Un membro uscente del Parlamento Europeo può presentare la candidatura alla carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti e contemporaneamente a quella di Europarlamentare?

L'art. 6 della legge 24-1-1979, n.18, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, così come modificato dalla legge 8-4-2004, n.9, prevede l'incompatibilità tra le due cariche.

Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 18/79

Art.6

1.La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di:

a) presidente di giunta regionale;

b) assessore regionale.

b-bis) consigliere regionale;

b-ter) presidente di provincia;

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2.Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

3.Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

4.Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio

elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

6. In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.

Si ricorda, inoltre, che l'art.13, comma 3) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art.1, comma 139), della legge 7 aprile 2014, n.56, prevede l'incompatibilità tra le cariche di deputato, senatore e parlamentare europeo con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa a organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Si riporta il testo dell'art.13, comma 3), del decreto legge 138/2011 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 come modificato dall'art.1, comma 139), della legge 7 aprile 2014, n.56

Art.13 - Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità'. Riduzione delle spese per i referendum

omissis

3. Fermo restando quanto previsto dalla *legge 20 luglio 2004, n. 215*, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'*articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004*, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

Infine, l'art. 29-bis, comma 1) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha stabilito, che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000¹ e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto."

¹ L'art.1, comma 139, della legge 56/2014, ha portato a 15.000 il numero degli abitanti.